

**MODULO RICHIESTA DATI
RELATIVI AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
in adempimento a quanto disposto
dagli Art.15 del D.Lgs. del 14 marzo 2013 n. 33**

DATI INCARICO DI CONSULENZA

DATI SOGGETTO INCARICATO:

NOME E COGNOME: AVV. GIANLUCA SPIGOLON

Nato a (41100) MODENA (MO) il 17/09/1960

Codice Fiscale SPGGLC60P17F257S; I.V.A 02007130400

~~Codice Fiscale Estero o n. d'identificazione fiscale dello Stato d'origine~~

Residente a (47921) RIMINI (RN), VIALE TRIESTE N. 42

Tel. 0541 27872; Fax 0541 27897; E-Mail gspigolon@rimini.com

ATTIVITÀ DELL'INCARICO: PARERE IN ORDINE AGLI OBBLIGHI DI UNIRIMINI SPA
RISPETTO ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, INCOMPATIBILITÀ, TUSP.

ESTREMI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO:

Lettera d'incarico del 09/05/2022.

da delibera di Consiglio di Amministrazione del 21/03/2022

COMPENSO LORDO: (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato): Euro 2.000,00 (duemila/00

SI ALLEGA CURRICULUM VITAE

I suddetti dati verranno pubblicati sul sito internet della Società Uni.Rimini Spa.

Rimini, il 04/10/2022

FIRMA DEL DICHIARANTE.....


Curriculum Vitae	
Informazioni personali	
Cognome/Nome	Gianluca Spigolon
Indirizzo	Rimini, Viale Trieste n. 42
Cittadinanza	Italiana
Telefono(i)	0541 27872
E-mail	gspigolon@rimini.com
Data di nascita	17/09/1960
Luogo di nascita	Modena (MO)
ATTIVITÀ PROFESSIONALE	
Avvocato libero professionista	
<p>Le specializzazioni dell'Avv. Gianluca Spigolon sono il diritto amministrativo, il diritto civile e di diritto tributario. In tali ambiti ha maturato una significativa esperienza anche davanti alle giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato e Corte Suprema di Cassazione).</p> <p>A parte la committenza strettamente privata, l'Avv. Spigolon è stato/è affidatario di incarichi da parte enti istituzionali fra cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Regione Emilia-Romagna, Assessorato ai Trasporti; 2) Camera di Commercio di Rimini; 3) Comune di Santarcangelo di Romagna (2006); 4) Consorzio di Bonifica 5) Consorzio di urbanizzazione PEEP Gaiofana di Rimini; 6) Centro Agro Alimentare Riminese SpA; 7) UNI.RIMINI SPA; 8) SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia SpA; 9) Comune di Desio (2017); 10) AUSL della Romagna (2017-2018); 11) Comune di Bellaria – Igea Marina (2019) 12) Comune di Morciano di Romagna (2018-2019) <p>In materia ambientale ha prestato la propria attività (sia giudiziale, amministrativa e penale, che extragiudiziale) a favore di società pubbliche (CAAR SpA) e private contro Provincia di Rimini, Provincia di Bergamo, ARPAE, in materia di emissioni in atmosfera, rilascio di autorizzazioni (AIA, AUA), difesa del suolo, rifiuti, salute degli alimenti, imballaggi, ecc.</p> <p>In materia tributaria ha svolto la propria attività davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali, regionali e in Corte di Cassazione (sia per SORIT SpA, sia per amministrazioni e contribuenti) con particolare riguardo alla materia dei tributi/tariffe locali (ICI, IMU, TARSU, TIA1, TOSAP, COSAP, TIA2, canone depurazione).</p> <p>Quanto al contenzioso amministrativo, il sottoscritto risulta essere (o essere stato) difensore davanti al TAR in oltre 200 ricorsi e avanti al Consiglio di Stato in oltre 30 ricorsi.</p>	
TITOLO DI STUDIO	Laurea in giurisprudenza
ESPERIENZE PROFESSIONALI	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
	Maturità scientifica al Liceo Serpieri di Rimini (anno 1978/1979)
	Diploma in violoncello presso il Conservatorio di Pesaro (1982)
	Laurea in giurisprudenza presso l'Alma Mater (1988)
	Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Rimini dal 24.11.1992; iscritto dal 25.2.2005 all'albo degli avvocati cassazionisti.
COMPETENZE ACQUISITE	
Competenze Linguistiche	
Altre capacità e competenze	
Patente	
Ulteriori informazioni	

I suddetti dati verranno pubblicati sul sito internet della Società Uni.Rimini Spa.

Rimini, il 04/10/2022

FIRMA DEL DICHIARANTE.....



Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 - In vigore dal 20 aprile 2013

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013.

Articolo 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.